

POLIZZE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 10 Legge 24/2017 si comunica che la Fondazione Sant'Erasmus ha stipulato regolare polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera.

Denominazione Imprese assicuratrici:

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA

Polizza n.: 47083206

Oggetto delle garanzie:

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) (art. 17, lett. A)

La Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta nella scheda di polizza, comprese quelle complementari ed accessorie.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Somma garantita: € 3.000.000,00

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) (art. 17, lett. B)

Le garanzie e le condizioni obbligano la Società assicuratrice a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, nei limiti delle somme assicurate e/o dei limiti di risarcimento e dedotte le eventuali franchigie e/o scoperti di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per "Rivalsa Inail" e "Azioni degli aventi diritto", ferme le esclusioni riportate nell'Art. 18 delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro.

Somma garantita R.C.O.: 3.000.000,00

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Polizza n.: 2019/03/2349614

Oggetto delle garanzie:

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Reale Mutua, in base alle informazioni contenute nella proposta questionario che è parte integrante della polizza, si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge 8 Marzo 2017 n. 24 e s.m.i., a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività, descritta sul modulo di polizza, per la quale è prestata l'assicurazione.

La garanzia comprende i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura assicurata e vale anche per le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie, salvo quando agiscono nell'adempimento di una loro obbligazione direttamente assunta con l'assistito.

Reale Mutua si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del danno, compresa quella prevista dagli artt. 9 e 12 della legge 8 marzo 2017 n. 24 e s.m.i.

Somma garantita: € 2.000.000,00

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

Reale Mutua si obbliga a tenere indenne il Contraente, purché in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500 per sinistro, indipendentemente dalla percentuale di invalidità riscontrata.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 19 giugno 1984 n. 222.

Somma garantita R.C.O.: 2.000.000,00

RISARCIMENTI EROGATI

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 legge 24/2017 si attesta che nel quinquennio 2014/18 i risarcimenti erogati nell'ambito delle funzioni di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui all'art. 1, comma 539 della legge 2812/2015 n. 208 ammontano ad euro 0,00.

Legnano, Aprile 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Livio Frigoli)

